



COMUNE DI CASTELFORTE
Provincia di Latina

REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

REGOLAMENTO DI TOPONOMOSTICA E NUMERAZIONE CIVICA

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

1. Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità disciplina le fasi dell'assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica.

Art. 2

2. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettono la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.

Art. 3

1. **Definizioni:**

- **Toponomastica** = Studio scientifico dei nomi di luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- **Onomastica** = Studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

TITOLO II TOPONOMASTICA

Art.4

1. E' compito dell'Ufficiale di anagrafe, su segnalazione dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio in caso di costruzione di nuova strada o di modifiche di quelle esistenti, studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art.44 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

Art. 5

1. L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territoriali ben definite.

Art. 6

1. L'Area Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Art. 7

1. Le targhe devono essere posizionate a muro nel Centro Capoluogo e nei centri storici di Castelforte e Suio e su apposite paline nelle altre zone del territorio Comunale; le dimensioni di quelle a muro devono essere cm. 50 x cm. 30(h) in ceramica smaltata con logo del Comune a colori in alto al centro (allegato "A") di quelle a bandiera bifacciale in alluminio estruso su paline cm. 80 x cm 20 (h) (allegato "B");

Art. 8

1. Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi insediate, e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10.05.1923 N. 1158, e dalla legge 23.06.1927, n. 1188.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
TITOLO II
ACITZAMONOT

Art. 9

1. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Art. 10

1. Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo.

Art. 11

1. Non si può dare la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni (es. via D' Annunzio, largo D'Annunzio e vicolo D'Annunzio).

Art. 12

1. Non si possono attribuire nomi di personaggi deceduti da meno di 10 anni, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dalla commissione Prefettizia.
2. La scelta della denominazione di vie, piazze, largo e vicolo deve corrispondere ai seguenti criteri generali:
 - l'attribuzione di ogni nuovo nome, indicante persona fisica, località geografica, evento storico, realtà socio culturale o altro che valorizzino gli usi, le memorie e la storia locale o che richiamano i grandi valori in cui si riconosce la comunità cittadina, deve garantire sotto ogni aspetto le finalità della disciplina toponomastica e non può in nessun caso fondato su ragioni meramente onorifiche, motivi di parte o valori effimeri;
 - nel procedimento per l'apposizione di nuove attribuzioni toponomastiche è necessario anzitutto valorizzare i nomi risultanti da
 - documenti catastali;
 - ricerche storica archivistiche riferite all'ambito considerato;
 - eventuali antiche tradizioni orali;
 - denominazioni recenti sorte spontaneamente tra gli abitanti della zona interessata;

- i nuovi nomi da assegnare devono essere legati alle città e al suo territorio o richiamare personalità, eventi e realtà di rilevanza nazionale ed internazionale, tali da rappresentare valori non effimeri non legati alla convenienza del momento ed ampiamente condivisi ed indicativi della sensibilità e dell'interesse dell'intera Comunità cittadina;
- non è possibile procedere alla totale sostituzione di toponimi storici o già consolidati se non in casi eccezionali, previo parere del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, tramite la locale Soprintendenza Regionale;
- sono ammesse parziali innovazioni toponomastiche al verificarsi di modifiche strutturali dell'assetto viario o per eliminare eventuali omonimie, assonanze e palesi incongruenze.

TITOLO III NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNI

Art. 13

1. La numerazione civica e gli interni sono realizzati seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:
 - a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli) a partire dall'inizio, stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati a destra, i dispari a sinistra;
 - b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili pubblici) la numerazione è progressiva ed ha inizio alla sinistra di chi entra dall'accesso principale;
 - c) Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché non ne sono stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva;
 - d) Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazza e simili, devono essere riservati numeri civici per i futuri accessi;
 - e) Per le rientranze di tratti viari o per corti pubbliche si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione);
 - f) Fuori dei centri abitati è necessario lasciare disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione;
 - g) A seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che

- precede seguito da lettera alfabetica in ordine progressivo;
- h) Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia sopradescritta, in quanto non risultano disponibili numeri civici, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o completa dell'area di circolazione;
 - i) I numeri civici esterni sono posti in alto a destra di ciascun ingresso sia principale che secondario, ad una altezza di mt 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancellazioni recinzioni e simili.
 - j) La numerazione interna i unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi) a cui non si possa accedere dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne, sarà costituita da numeri arabi la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale. Se si accede dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto seguendo il verso da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

Art. 14

1. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Mattonella in ceramica smaltata di forma rettangolare di cm 15 x cm 10 (h) con fondo bianco e scritta blu (allegato "A"; nel centro Capoluogo del Comune e nei centri storici di Castelforte e Suio ed in alluminio estruso nelle altre zone del Comune (allegato "B");
 - La targhetta deve riportare in alto a sinistra lo stemma del Comune, in basso sotto il numero;
 - I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro. Deve riportare il numero interno indicato e deve essere posto in alto a destra di ciascun accesso;
 - I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di apporre a proprie spese il numero interno.

Art. 15

1. Il costo della targhetta per il numero civico esterno è indicato dalla Giunta Comunale a seguito di espletamento di gara di fornitura ed è posto a carico del proprietario dell'immobile.
2. La fornitura e posa in opera del numero civico interno è interamente a carico del proprietario dell'immobile.
3. Qualora il proprietario non provveda nei modi indicati ai precedenti commi provvede direttamente il Comune addebitando il costo all'inadempiente.
4. Nel caso in cui la procedura di revisione della numerazione civica dipendano da motivazioni imposte dall'Amministrazione Comunale, le spese relative alle targhetture sono a carico del Comune.

Art. 16

1. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna deve essere richiesta secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore, della quale costituisce requisito di procedibilità; pertanto, la richiesta del numero civico è da ritenersi come parte integrante del procedimento amministrativo di edificabilità o comunque di modifica di immobili già edificati che a seguito di interventi edilizi vedono modificati anche gli accessi alle unità immobiliari. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria scala 1 a 2.000, con la fotocopia della pianta e la ricevuta del versamento dei diritti di sopralluogo stabiliti dal tariffario dell'Area Pianificazione e Gestione del territorio oltre al costo delle mattonelle e delle spese di messa in opera, qualora non vi provveda direttamente il proprietario o/e costruttore.

Art. 17

1. L'ufficiale di Anagrafe assegna il numero civico e lo comunica all'interessato.

Art. 18

1. Le spese per l'onomastica stradale sono a carico del Comune.

TITOLO IV SANZIONI E VIGILANZA

Art. 19

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (art. 11 L. 24/12/1954 n. 1228) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
- Attribuzione abusiva di numero civico	Da € 25 a € 129
Pagamento in misura ridotta	€ 43
- Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da € 25 a € 75
Pagamento in misura ridotta	€ 25
- Mancata esposizione della targhetta	Da € 25 a € 75
Pagamento in forma ridotta	€ 25
- Apposizione di targhetta non regolamentare	Da € 25 a € 75
Pagamento in misura ridotta	€ 25
- Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhetta relative alla numerazione civica	Da € 25 a € 129

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte all'autore del danno.

2. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti, l'Ufficio Anagrafe e la Polizia Municipale.
3. L'Accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dagli organi di Vigilanza sopraindicati.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.20

1. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura. E' altresì obbligo dei proprietari procedere alla sostituzione dei numeri civici quando questi risulteranno deteriorati.

Art. 21

1. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'indicazione ed all'apposizione della numerazione interna (art.10 ultimo comma legge 1228/54).

Art. 22

1. Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta conoscenza con le direttive dell'ISTAT.

cm 50

cm 30



VIA RISORGIMENTO

Targa viaria, in ceramica smaltata, con nome strada e logo del Comune a colori (cm 50 x 30).

cm 15

mm.25

cm 10



Numero civico in ceramica smaltata, con logo del Comune in monocromia (cm 15 x 10).

mm.25

cm 80

cm 20



VIA DELLE TERME

Targa viaria, bifacciale, in alluminio estruso, con nome strada e logo del Comune a colori (cm 80 x 20).



COMUNE DI CASTELFORTE

MEGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

Una per la pace

Provincia di Latina

cm 10

cm 15

308



Numero civico in alluminio, con logo del Comune in monocromia (cm 15 x 10):